

## **Regolamento di funzionamento del Centro di ricerca "Legalità e Partecipazione - LEPA" dell'Università degli Studi di Perugia**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Centro di ricerca "Legalità e Partecipazione - LEPA" dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato LEPA - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il LEPA, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche, presso l'Aula LEPA.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il LEPA opera in continuità con le iniziative avviate nel quadro del progetto di eccellenza che ne ha determinato la prima attivazione e sviluppa le sue attività all'interno di cinque aree di ricerca: qualità delle istituzioni, etica pubblica e politiche di contrasto alla corruzione; democrazia partecipativa e deliberativa; legalità e integrazione partecipata tra culture; legalità, diritti sociali e politiche di welfare nel contesto europeo; legalità e partecipazione nei processi di democratizzazione, con particolare riferimento alle aree del Mediterraneo e dell'Europa orientale. Il LEPA mira ad attivare studi e progetti capaci di fornire strumenti che aiutino a governare le trasformazioni sociali e politiche, utilizzando il concetto di legalità come strumento di governo della complessità e sviluppando, al tempo stesso, anticorpi che proteggano dalla penetrazione di fattori critici, quali la delegittimazione delle istituzioni, lo sviluppo delle diseguaglianze, la corruzione delle amministrazioni. Il LEPA intende proporsi quale centro di riferimento organizzativo e punto di riferimento scientifico per progettualità ad ampio respiro nel quadro dei finanziamenti europei.

2. In questa prospettiva, il LEPA intende in particolare: sviluppare ricerche interdisciplinari, di taglio teorico e di taglio operativo; valorizzare studi settoriali nell'ambito delle aree degli studi nell'area delle scienze politiche e sociali intese nel senso più ampio; creare una rete che coinvolga altri centri studi, attori sociali, istituzioni, imprese interessati alle tematiche trattate dal LEPA; svolgere attività di analisi, ricerca, studio e formazione sul territorio, anche attraverso specifiche convenzioni con enti, soggetti esterni, istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta sulla base di appositi contratti e convenzioni; organizzare eventi internazionali di ricerca; ideare e gestire riviste e osservatori; dotarsi di una collana di pubblicazioni scientifiche; promuovere, anche attraverso il Dipartimento, la conclusione di partenariati con Enti di ricerca esteri; favorire l'ideazione, progettazione e accompagnamento di interventi di rilevanza sociale, in particolare promuovendo iniziative di formazione alla cultura della legalità; partecipare a Comitati scientifici e gestire eventuali incarichi che enti nazionali ed europei decidano di conferirgli, sempre nel rispetto del regolamento d'Ateneo; organizzare, promuovere e progettare attività di alta formazione, con specifica attenzione a Master universitari, Summer e Winter school, corsi disciplinari o interdisciplinari.

3. Per il perseguimento delle proprie attività, il LEPA realizza seminari, convegni, workshop, laboratori, giornate di studio e di formazione sui temi oggetto di ricerca, analisi e studio, sia in sede che fuori, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Per lo svolgimento delle proprie attività il LEPA si avvarrà delle strutture e degli spazi messi a disposizione dal Dipartimento e di quelli eventualmente resi disponibili dall'Università ovvero quelli forniti da altri Enti pubblici e/o privati con esso convenzionati.

### **Art. 3 - Organi del Centro**

1. Sono organi necessari del LEPA: il Consiglio, il Direttore, l'Assemblea degli aderenti.

### **Art. 4 - Il Consiglio - composizione e funzioni**

1. Il Consiglio del LEPA è composto da:

- a) n. 7 docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento;
- b) fino a n. 3 studiosi di alta qualificazione sui di temi che il LEPA affronta indicati dall'Assemblea degli aderenti.

Il Direttore presiede il Consiglio.

2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del LEPA e in particolare:

- a) definisce e programma le attività del LEPA nel quadro degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea degli aderenti;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili sempre in coerenza con gli indirizzi generali dell'Assemblea;
- c) formula al Dipartimento di Scienze Politiche e agli altri Dipartimenti eventualmente aderenti la proposta di budget e negli spazi di autonomia del LEPA ne definisce la gestione;
- d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal LEPA;
- e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal LEPA;
- f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del LEPA da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al LEPA, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
- g) delibera sull'adesione al centro di organismi ed enti giuridici, associazioni e comitati le cui finalità statutarie siano coerenti con quelle del LEPA;
- h) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia;
- i) predispone una relazione generale sull'attività svolta da presentare al termine del triennio all'Assemblea degli aderenti.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, aderenti al LEPA o rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al LEPA su invito del Direttore.

## **Art. 5 - Il Direttore**

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro ed è nominato con Decreto del Rettore.

2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta. Presenta una relazione programmatica all'Assemblea degli aderenti che si riunisce in via straordinaria in occasione dell'insediamento.

3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.

4. Il Direttore:

a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;

b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;

c) convoca e presiede l'Assemblea degli aderenti, salvo che questa decida di darsi un proprio presidente;

d) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal LEPA, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione. La medesima relazione è inviata agli Aderenti per l'eventuale discussione in Assemblea;

e) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro LEPA;

f) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al LEPA anche ai fini della convocazione dell'Assemblea degli aderenti;

g) Adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra gli aderenti al LEPA, anche esterno al Consiglio, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio salvo che sostituisca il Direttore.

## **Art. 6 - Assemblea degli aderenti**

1. L'Assemblea degli aderenti è formata da tutti i soggetti che hanno aderito al LEPA e la cui adesione è stata approvata dal Consiglio ai sensi dell'art. 4, c. 3, lett. f) e g). I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante.

2. L'Assemblea si riunisce ogni anno per definire l'indirizzo generale scientifico dell'attività del LEPA e affidarlo al Consiglio ed al Presidente. In occasione della riunione annuale discute la relazione del Consiglio e del Direttore sull'attività svolta nell'anno precedente. Riceve e discute le linee programmatiche presentate dal Direttore all'atto dell'insediamento e la relazione triennale di cui all'art. 7

3. L'Assemblea può essere riunita in via straordinaria per discutere su questioni di particolare interesse per la vita del LEPA. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta da un quinto degli aderenti, dal Direttore, dal Consiglio a maggioranza dei suoi componenti. L'Assemblea

si riunisce in ogni caso per l'indicazione dei membri del Consiglio di propria competenza, ai sensi dell'art. 4, c. 1.

4. L'Assemblea è presieduta dal Direttore, salvo che questa decida, a maggioranza dei suoi componenti, di eleggere un proprio Presidente.

#### **Art. 7 - Nuove Adesioni e recessi**

1. La richiesta di adesione al LEPA avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del LEPA derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.

2. Il Dipartimento che intende recedere dal LEPA deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del LEPA medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

3. Il LEPA è aperto all'adesione di studiosi interessati ai temi di ricerca del LEPA, oltre che all'adesione istituzionale di altre organizzazioni, centri, dipartimenti, associazioni, soggetti pubblici e privati anche stranieri. Sull'adesione dei nuovi membri delibera il Consiglio ai sensi dell'art. 4.

#### **Art. 8 - Valutazione**

1. L'attività del LEPA è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Direttore del LEPA, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette all'Assemblea degli aderenti, ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del LEPA inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il LEPA viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 8. Art. 8 Disattivazione 1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito, il parere, non vincolante, di eventuali Dipartimenti aderenti al LEPA.

#### **Art. 9 - Gestione amministrativa e contabile e risorse**

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie messe a disposizione dal Dipartimento di Scienze politiche, come Dipartimento proponente, e da altri eventuali Dipartimenti aderenti oltre che da entrate proprie ed eventuali contributi di enti pubblici e privati.

2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

#### **Art. 10 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

#### **Art. 11 - Norma transitoria**

1. In fase di prima applicazione, il Docente proponente, quale coordinatore della proposta, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche, cura gli adempimenti previsti per la costituzione del Consiglio del Centro, promuove ulteriori adesioni anche in vista della costituzione dell'Assemblea degli aderenti.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.